



Fit&proper: le novità in ambito assicurativo e bancario

Le modifiche dell'art. 76 del CAP sui requisiti degli esponenti assicurativi e il prossimo Regolamento di attuazione

In data 14 agosto 2020 è entrato in vigore il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 84 (il "**Decreto**"), di attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (c.d. "*Legge di delegazione europea 2018*"), recante i principi e i criteri direttivi per la compiuta attuazione in Italia della direttiva (UE) 2017/828 (c.d. "*Shareholders' Rights Directive II*").

Il Decreto, tra le altre cose, ha modificato il Codice delle Assicurazioni Private (il "**CAP**") con riguardo ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali (leggasi responsabili di dette funzioni) e dei partecipanti al capitale di imprese di assicurazione o di riassicurazione, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE ("*Direttiva Solvency II*") nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia.

In particolare, la nuova formulazione dell'art. 76 del CAP introduce "*criteri di competenza e correttezza*" - che si aggiungono ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza già previsti - nonché l'obbligo in capo ai suddetti esponenti aziendali di "*dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico*". Inoltre demanda al Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, l'adozione di un regolamento per individuare: (a) requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti; (b) requisiti di professionalità ed indipendenza graduati in modo proporzionale e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto; (c) criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa, e di adeguata composizione dell'organo; (d) criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte; (e) limiti al cumulo di incarichi, anch'essi graduati in modo proporzionale; (f) cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

In attesa dell'emanazione del nuovo regolamento, continua ad applicarsi il citato Decreto Ministeriale n. 220/2011.

Il dm sui requisiti degli esponenti bancari

Il 30 dicembre 2020 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il "*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*" (il "**Decreto 169**").

In sintesi, il Decreto 169 riforma la disciplina in materia di requisiti degli *esponenti bancari* con l'introduzione, tra l'altro, di una differenziazione tra requisiti e criteri: i primi caratterizzati, come già nella normativa vigente, da elementi di oggettività e tassatività, i secondi connotati da un margine di discrezionalità più ampio e quindi in grado di cogliere in modo sostanziale la qualità degli esponenti, in particolare per quanto riguarda la loro correttezza e competenza.

Oltre ai suddetti criteri di correttezza (che si aggiungono ai requisiti di onorabilità) e competenza (in aggiunta ai requisiti di professionalità), il Decreto 169 ha introdotto nuovi profili di valutazione quali l'indipendenza di giudizio, l'adeguata composizione collettiva degli organi, la disponibilità di tempo e, per le banche di maggiori dimensioni, limiti al cumulo degli incarichi.

Tenuto conto di quanto precede, è ragionevole aspettarsi che il regolamento previsto dal nuovo art. 76, comma 1-quater, del CAP di prossima adozione si ispiri in larga misura al Decreto 169, come peraltro già avvenuto in occasione dell'individuazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali di imprese di assicurazione o riassicurazione ad opera del Decreto Ministeriale n. 220 dell'11/11/2011.